



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Foglio informativo n. 55
aggiornato al 21/05/2026

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA INCLUSA EU BLENDING 2023-0118 REGIONE TOSCANA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: act@artigiancredito.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

- ☐ agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- ☐ agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____
- ☐ società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____
- ☐ associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____
- _____
- ☐ dipendente di ACT _____
- ☐ confidi socio di ACT _____
- ☐ altro _____

CHE COS'È LA GARANZIA INCLUSA EU BLENDING 2023-0118

Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza di ACT, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell'Ente Agevolante.

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artigiancredito.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La garanzia a prima richiesta è **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;
- ✓ non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca o l'Intermediario Finanziario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa fino ad un massimo del 80% dell'importo della linea di credito concessa al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Foglio informativo n. 55 aggiornato al 21/05/2026

La garanzia è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

La GARANZIA INCLUSA EU BLENDING 2023-0118 è rilasciata nell'ambito delle misure previste dalla Regione Toscana Toscana ex D.G.R. n. 757 e la D.G.R. n. 755 del 25.06.2024 e s.m.i., finanziamenti concessi alle PMI toscane dalle banche nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI.

ACT, in virtù dell'accreditamento ottenuto dalla Regione Toscana, opera come soggetto autorizzato al rilascio delle garanzie sui finanziamenti concessi dalle banche alle PMI toscane nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI.

L'agevolazione è concessa nella forma di sovvenzione a fondo perduto (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi, garantiti e riassicurati rispettivamente dalle banche e garanti individuati con appositi avvisi pubblici dalla Regione Toscana, ai sensi:

- dell'art. 17 del regolamento UE n. 651/14 e in caso di aree 107.3.c del TFUE, l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento UE n. 651/14 (GBER).

Oppure

- del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 c.d. regime "de minimis".

Nel caso in cui si scelga il regolamento UE n. 651/14 (GBER):

a) **La sovvenzione in c/interessi** è calcolata sul valore attuale delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione della banca, nella percentuale massima del:

- 80% per i finanziamenti erogati a fronte dei progetti di investimento, di cui all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- 90% per i finanziamenti erogati a fronte di progetti "Green", di cui all'Allegato 1/B "Progetti Green";

L'importo massimo della sovvenzione in c/interessi non potrà superare le seguenti soglie:

- Euro 200.000,00 nel caso di sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 17 del Reg. 651/2014;
- Euro 300.000,00 nel caso di sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014;

b) **La sovvenzione in c/commissioni di garanzia** è calcolata nella misura dell'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato, fino ad un importo massimo di euro 12.000,00 e comunque nei limiti del costo effettivo della garanzia.

Nel caso si scelga il regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis):

a) **La sovvenzione in conto interessi** è calcolata: $\text{importo finanziamento} * 2,52\% * \text{durata del finanziamento}$

Al fine di dare maggior supporto agli investimenti "Green" è prevista una premialità dello 0,5% aggiuntivo al 2,52% per i progetti "Green" ($\text{importo finanziamento} * 3,02\% * \text{durata del finanziamento}$).

b) **La sovvenzione in c/commissioni di garanzia** è determinata applicando all'80% dell'importo del finanziamento le seguenti percentuali:

- 3,40% per Finanziamenti con durata fino a 60 mesi;
- 3,50% Finanziamenti con durata oltre 60 mesi e fino a 84 mesi;
- 4,20% per Finanziamenti con durata da 84 a 120 mesi.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti dovranno essere concessi a fronte di:

- progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

Durata: fino a **10 anni**, incluso un preammortamento della durata massima di 24 mesi

Importo minimo e massimo del finanziamento: minimo **euro 70.000,00** e massimo **euro 5.000.000,00**

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia le PMI (inclusi professionisti), così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, localizzate nella Regione Toscana.

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confidi socio di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il "*Documento informativo rapporto sociale*" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.



RIASSICURAZIONE e CONTROGARANZIA

La garanzia **deve** essere assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia della Sezione Speciale – Regione Toscana del “Fondo di Garanzia per le PMI”¹.

Il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell'Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i “diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum” conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Essendo la garanzia sia assistita dal Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	ZERO
Contributo di mutualità ⁽²⁾	0,20% dell'importo della linea di credito garantita

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”³ e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **secondhe competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti.

La Commissione è calcolata applicando all'importo del finanziamento garantito l'aliquota UNICA.

Commissioni di Garanzia una tantum massime in % (Garanzia parametrata all'80% poi riassicurata sulla Sezione speciale Toscana sul FdG)			
Fascia di merito creditizio	Finanziamenti con durata fino a 60 mesi	Finanziamenti con durata oltre 60 mesi fino a 84 mesi	Finanziamenti con durata oltre 84 mesi fino a 120 mesi
Ottima	1,50%		
Buona			
Discreta			
Sufficiente			

¹ Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it.

² Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.



Foglio informativo n. 55
aggiornato al 21/05/2026

Tabella indicante le condizioni economiche praticate **senza** l'intervento pubblico della Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia con finalità di comparazione.

Commissioni di Garanzia una tantum massime in % (SENZA GARANZIA del FdG)			
Fascia di merito creditizio	Finanziamenti con durata fino a 60 mesi	Finanziamenti con durata oltre 60 mesi fino a 84 mesi	Finanziamenti con durata oltre 84 mesi fino a 120 mesi
Ottima	6,60%	8,05%	9,40%
Buona	7,15%	8,65%	10,00%
Discreta	7,55%	9,05%	10,50%
Sufficiente	8,80%	10,60%	12,25%

La commissione di garanzia deve essere corrisposta dal cliente alla delibera della garanzia.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito, determinata, ove previsto, sulla base della classe di merito assegnata da ACT e la durata della proroga e/o rinegoziazione della garanzia ACT: massimo **3,90%** annuo.

La commissione è calcolata sull'importo del debito residuo del finanziamento concesso dalla Banca.

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ⁴
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 ⁽⁵⁾ + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

RECLAMI

⁴ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

⁵ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Foglio informativo n. 55 aggiornato al 21/05/2026

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancredito.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁶. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

⁶ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.